



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII
Via Fornovo n. 8, cap. 00192, Roma - Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 21 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro in ordine alla situazione occupazionale di **MP MIRABILIA Sistemi Srl**, ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Roberta Federici, in forza di delega che si acquisisce agli atti del Ministero, assistita da Daniela Canti, in qualità di Consulente del lavoro;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Piero Marconi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E' presente, inoltre, Ferdinando Manna della REGIONE MOLISE, che dichiara di accettare per quota parte la contribuzione di sostegno al reddito per i lavoratori interessati, nella misura del 30% dell'indennità.

E', altresì, presente, rappresentanza della RSA, come da foglio firma agli atti del Ministero.

Per le REGIONI LAZIO, PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA e CALABRIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società, inquadrata ai fini Inps nel "settore Terziario", con nota trasmessa in data 22.02.11 (Prot. n. 15/VII/0004689/MA003.A001 del 25.02.2011) ha presentato istanza al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga per complessivi n. 79 lavoratori, a seguito della mancata proroga, a decorrere dal 01.01.11, del contratto di appalto da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali avente ad oggetto il supporto alle attività di comunicazione e promozione del Patrimonio Culturale Nazionale;
- pertanto, questo Ufficio con nota del 14.03.2011 (Prot. 15/VII/0005947/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMesso E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Le Parti concordano sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, a fronte delle contingenti difficoltà economiche in cui versa l'Azienda, per le motivazioni indicate in premessa. A fronte di tale situazione la Società, che dichiara di aver sospeso i lavoratori a decorrere dal 01.03.11, rappresenta che il ricorso alla Cig costituisce lo strumento attraverso il quale poter superare la attuale situazione di difficoltà finanziaria, in attesa delle future determinazioni del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, che ha comunicato verbalmente alle OO.SS. l'eventuale passaggio delle attività e dei relativi lavoratori alla Società Ales, dallo stesso Ministero controllata al 100%.
2. La Società, pertanto, presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), a zero ore e senza rotazione - a fronte della cessazione dell'attività svolta - per il periodo 01.03.2011-30.06.2011 (periodo massimo concedibile avuto riguardo agli attuali accordo Conferenza Stato-Regioni), con riguardo ad un numero massimo di **79 lavoratori** come di seguito specificato:
 - sede di Bari, 11 lavoratori, di cui n.1 lavoratore con contratto part-time al 70%;
 - sede di Lecce, n. 3 lavoratori;
 - sede di Roma, n. 11 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori, con contratto part-time al 60% e al 75%;
 - sede di Campobasso, n. 4 lavoratori;
 - sede di Isernia, n. 4 lavoratori;
 - sede di Caserta, n. 11 lavoratori;
 - sede di Napoli, 18 lavoratori;
 - sede di Sarno, n. 4 lavoratori;
 - sede di Cosenza, n. 6 lavoratori;
 - sede di Potenza, n. 4 lavoratori;
 - sede di Pisticci (MT), n. 3 lavoratori.
3. Le Parti dichiarano di accedere al trattamento di Cig in deroga non avendo potuto usufruire dei periodi di sospensione dal lavoro di cui all'art. 19, co 1, lettere da a) a c) del D.L. 29.11.08, n. 185, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 28.01.2009, n. 2.
4. Ai sensi dell'art. 7 - *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several initials at the bottom.]

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito.
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno atto di aver esperito e concluso l'esame congiunto al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga di cui all'art. 1, co. 30 legge 220/10.

Letto, confermato e sottoscritto.

MP MIRABILIA Sistemi Srl

FILCAMS CGIL

FISASC AT CISL

UILTUCUS UIL

RSA

REGIONE MOLISE

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Fabiano Petrelli